
Mittel S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.lgs. 231/01**

SINTESI DEL MODELLO
(aggiornamento febbraio 2018)

INDICE SINTETICO

Parte generale

Requisiti generali

Struttura del Modello

Applicazione del Modello alle società del Gruppo Mittel

Sistema di Governance e Organismo di Vigilanza

Quadro normativo

Il decreto legislativo n. 231/2001

I reati

Le sanzioni

Autori del reato

L'interesse o il vantaggio per la società

L'esonero dalla responsabilità

Le Linee Guida

Definizione e aggiornamento del Modello

La funzione del Modello

Recepimento principi fondamentali del D.lgs. 231/2001

Diffusione del Modello

Informazione a dipendenti, dirigenti, Amministratori, Sindaci e collaboratori esterni del Gruppo Mittel

Sistema disciplinare

Funzione del sistema disciplinare

Destinatari del sistema disciplinare

Sanzioni irrogabili

Misure disciplinari nei confronti dei Dirigenti

Misure disciplinari nei confronti di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di controllo, e nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Misure disciplinari nei confronti di consulenti e terzi in generale

Organismo di Vigilanza

Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Parte specifica

Identificazione dei processi sensibili

Parte generale

Requisiti generali

Struttura del modello

Mittel S.p.A. è una investment – merchant bank focalizzata su investimenti di maggioranza in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cassa.

Mittel S.p.A. è un investitore di medio/lungo termine con un approccio industriale ed una gestione attiva dell'investimento, grazie ai servizi offerti dal Gruppo.

Nella selezione degli investimenti sono privilegiati progetti di build-up e di filiere, accelerando la crescita e la valorizzazione delle società partecipate.

La struttura generale del Modello segue lo schema sotto riportato:

		Modello 231 Gruppo	Modello 231 Società
1	Codice Etico	●	Recepimento
2	Organigramma		●
3	Mansionari		●
4	Incarichi e responsabilità Società		●
5	Analisi Iniziale Analisi Rischi 231		●
6	Procedure Gestionali e Operative	●	●
7	Modello 231 - Parte Generale	●	Recepimento
8	Modello 231 - Parte specifica		●
9	Organismo di Vigilanza		●

Applicazione del Modello alle società del Gruppo Mittel

Il Modello 231 del Gruppo Mittel è stato strutturato in modo tale da poter essere utilizzato, nella sua parte generale, da Mittel S.p.A. (Capogruppo) e anche dalle società controllate.

La Parte Generale del Modello enuncia i principi e le regole generali a cui ispirarsi, ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo ad ogni singola società che riceverà ed emanerà il proprio Modello, che sarà costituito dalla Parte Generale (comune a tutte le società del Gruppo) più la Parte Specifica (elaborata in base alla valutazione dei rischi specifici delle singole società).

Sistema di Governance e Organismo di Vigilanza

Il Modello 231 di ogni singola società appartenente al Gruppo Mittel si integra con il Modello 231 di Mittel S.p.A. e con il Sistema di Governance definito ed attuato dal Gruppo, Sistema di Governance che prevede strumenti organizzativi e di controllo interno diretti a garantire la trasparenza dell'operato, l'esistenza di un sistema articolato di controlli periodici e continui e la sensibilizzazione alle tematiche del controllo interno da parte di tutto il personale.

Si sottolinea inoltre che è attribuito all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo Mittel S.p.A. la funzione di supporto, intesa come attività di consulenza e di coordinamento metodologico, nei confronti degli altri Organismi di Vigilanza delle singole società.

Quadro normativo

Il decreto legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D.lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo. Il Decreto ha adeguato la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Tra le Convenzioni più significative ricordiamo:

- convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee G.U.C.E. n. 316 del 27.11.1995
- convenzione sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri
- convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali

Il D.lgs. 231/01 – *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* – ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ed, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, ed è questo proprio l'elemento di novità.

La fattispecie introdotta dal Decreto mira infatti a coinvolgere nella punizione di determinati illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

I reati

Le fattispecie di reato che, in base al D.lgs. 231/01 e successive integrazioni, sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore ed in particolare:

- *i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*, nello specifico: malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), truffa (art.

640, co. 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica (640-ter c.p. – se commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico), di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto

- *i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati* (artt. 491-bis, 615-ter, quater, quinquies, 617 quater, quinquies, 635-bis, ter, quater, quinquies, 640-quinquies c.p.), di cui all'articolo 24-bis del Decreto
- *i reati di c.d. falso nummario, quali il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento* (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 c.p.), di cui all'art. 25-bis del Decreto
- *i reati societari*, nello specifico: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lievi entità (art. 2621-bis c.c.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.), di cui all'art. 25-ter del Decreto
- *i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico* previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, di cui all'art. 25-quater del Decreto
- *le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*, ex art. 583-bis c.p., di cui all'art. 25-quater.1 del Decreto
- *i delitti contro la personalità individuale*, nello specifico: riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), di cui all'art. 25-quinquies del Decreto
- *i reati di abuso di mercato*, nello specifico i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II del Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/98), di cui all'art. 25-sexies del Decreto
- *alcune fattispecie di reato qualora assumano carattere "transnazionale"*, nello specifico: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), attività volte a favorire le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Nel 2007

- è stato aggiunto l'art. 25-septies che tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590, co. terzo c.p.)
- è stato aggiunto l'art. 25-octies ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648, 648-bis e 648-ter c.p.)

Nel 2009

- è stato aggiunto l'art. 24-ter (articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29) che tratta di delitti di criminalità organizzata (artt. 416, 416-bis, 416-ter, 630 c.p. e art. 74 DPR 309/90)
- è stato aggiunto l'art. 25-novies (articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99) che tratta dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (L. 633/41)
- è stato aggiunto un ulteriore art. 25-novies (*) (articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116) che tratta specificamente del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), che, dunque, comporta l'insorgere della responsabilità dell'ente anche ove la fattispecie presenti una connotazione esclusivamente nazionale
- è stato aggiunto l'art. 25-bis.1 (articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99) che tratta dei delitti contro l'industria e il commercio (artt. 513 e seguenti c.p.)

Nel 2011 (*)

- è stato aggiunto l'art. 25-undecies (articolo aggiunto dal D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121) che tratta di reati ambientali
- è stato aggiunto il comma 4-bis dell'art. 6 (aggiunto dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 – art. 16) che attribuisce al Collegio Sindacale, al Consiglio di Sorveglianza ed al Comitato per il Controllo della Gestione la possibilità di svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza

(*) Il D.lgs. 231/01 così aggiornato, oltre ad ampliare le fattispecie di reato, ha risolto il problema generato dalla presenza di due diversi art. 25-novies, rinominando l'art. 25-novies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" in "25-decies". I reati ambientali, pertanto, sono stati rubricati all'art. 25-undecies.

Nel 2012

- è stato aggiunto l'art. 25-duodecies (articolo aggiunto dal D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109) che tratta del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 286/98)
- è stato integrato l'art. 25 comma 3, relativo ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con l'inserimento del richiamo al nuovo art. 319 quater c.p. a seguito dell'approvazione del DDL anticorruzione del 6 novembre 2012 (L. 190/12, art. 1 co. 77)
- è stata aggiunta la lettera s-bis) all'art. 25-ter comma 1 (lettera aggiunta dal DDL anticorruzione del 6 novembre 2012 – L. 190/12, art. 1 co. 77) che integra il già vasto novero dei reati societari disciplinati dall'art. 25 del Decreto con il reato di corruzione tra privati

Nel 2014

- è stato integrato l'art. 25 comma 3, relativo ai delitti contro la personalità individuale, con l'inserimento del reato previsto all'art. 609-undecies c.p. ("Adescamento di minorenni") a seguito dell'approvazione del D.lgs. 39/14 del 4 marzo 2014
- è stato introdotto il comma 1-bis all'art. 53, relativo alle modalità di gestione da parte dell'amministratore giudiziario di società, aziende, quote azionarie o liquidità poste sotto sequestro preventivo, a seguito dell'approvazione del D.lgs. 101/13 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla L. 125/13 del 30 ottobre 2013
- è stato modificato l'art. 25-octies con l'aggiornamento della rubrica a "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" a seguito dell'introduzione del reato di "autoriciclaggio" previsto all'art. 648-ter.1 c.p. (introdotto dalla L. 186/14 del 15 dicembre 2014)

L'introduzione del reato di autoriciclaggio nel novero dei reati contemplati dal Decreto rappresenta senza dubbio la più significativa integrazione effettuata durante il 2014: l'intenzione del legislatore è quella di punire la condotta di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, andando concretamente ad ostacolare il riconoscimento della loro provenienza da reato; il legislatore ha inoltre previsto l'inasprimento della pena quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Ne deriva che, nel caso di reimpiego all'interno di un'attività imprenditoriale dei proventi dei reati commessi dall'imprenditore nell'interesse o a vantaggio della stessa (mentre, al contrario, non sono sanzionabili ai fini autoriciclaggio gli utilizzi "personali" dei proventi derivati dai reati commessi e quelli di mera utilizzazione), la società potrà essere ritenuta responsabile ai sensi del Decreto e sarà soggetta alle sanzioni e disposizioni previste da tale norma; l'obiettivo del legislatore è quindi quello di "sterilizzare" i risvolti economici del reato presupposto, compiuto a monte, e combattere il vantaggio competitivo "illegale" di chi usa il denaro proveniente dal reato.

Il reato introdotto sembra avere inoltre particolari implicazioni soprattutto ai fini dell'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente per quanto riguarda la commissione di reati tributari (attualmente non inclusi nel Decreto): infatti i reati tributari rientrano generalmente tra quei delitti non colposi i cui frutti vengono normalmente reimpiegati, sostituiti o trasferiti al fine di rendere difficoltoso rintracciarne la provenienza delittuosa; inoltre, nel caso in cui il reato tributario sia commesso nell'ambito di un'attività imprenditoriale e nell'interesse della stessa, il reimpiego dei proventi del reato all'interno dell'impresa è pressoché scontato.

Sembra quindi verosimile che nel caso in cui un soggetto sia sottoposto a procedimento penale per un reato tributario commesso nello svolgimento di un'attività imprenditoriale, lo stesso possa essere perseguito anche per autoriciclaggio e, di conseguenza, possa essere chiamata a rispondere per tale delitto anche l'impresa cui il soggetto risulti collegato.

Nel 2015

- è stato modificato l'art. 25-ter, con il recepimento dei novellati artt. 2621 c.c. ("False comunicazioni sociali") e 2622 c.c. ("False comunicazioni sociali delle società quotate"), nonché con l'introduzione del

nuovo art. 2621-bis c.c. ("Fatti di lieve entità"), a seguito dell'approvazione della Legge n. 69 del 27 maggio 2015

- è stato modificato l'art. 25-undecies, con l'inserimento dei nuovi artt. 452-bis c.p. ("Inquinamento ambientale"), 452-quater c.p. ("Disastro ambientale"), 452-quinquies c.p. ("Delitti colposi contro l'ambiente"), 452-octies c.p. ("Circostanze aggravanti") e 452-sexies c.p. ("Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"), a seguito dell'approvazione della Legge n. 68 del 27 maggio 2015
- è stato modificato l'art. 416-bis c.p. "Associazione di tipo mafioso" con la previsione di un inasprimento generale delle pene
- è stato modificato l'art. 317 c.p. "Concussione", con l'inserimento della figura dell'"incaricato di pubblico servizio" tra i soggetti attivi del reato

Nel 2016

- sono state introdotte alcune modifiche nei reati presupposto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) – ciò per effetto dell'introduzione del reato di traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.). La disposizione punisce – con reclusione da 3 a 12 anni e multa da 50mila a 300mila euro – «*chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente*».

Se l'autore dell'illecito è una persona che svolge una professione sanitaria, la condanna comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione stessa. Mentre per chi organizza o propaganda viaggi finalizzati al traffico di organi, oppure diffonde annunci con qualsiasi mezzo (anche per via informatica o telematica), è prevista una reclusione da 3 a 7 anni e una multa da 50mila a 300mila euro.

Alle nuove fattispecie è stata quindi estesa la disciplina dell'articolo 416, comma 6, c.p. ("Associazione per delinquere"), che in materia "231" prevede a carico dell'ente responsabile una sanzione pecuniaria da 400 a mille quote e sanzioni interdittive non inferiori a un anno (articolo 24-ter del Decreto).

- è stato modificato l'art. 25-quinquies, con l'inserimento del novellato art. 603-bis c.p. ("Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"), ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della L. 199/2016

Nel 2017

- nell'articolo 25-ter è stata modificata e sostituita la lettera s-bis in seguito alle modifiche apportate dal Legislatore alla disciplina della corruzione tra privati mediante il D.lgs. 38/2017, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (17G00052)"
- il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" – c.d. whistleblowing (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017).

La Legge modifica anche l'art. 6 del D.lgs. 231/2001, inserendo dopo il comma 2 dell'art. 6 del Decreto, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, prevedendo che il Modello debba indicare anche quanto segue:

- uno o più canali che consentano, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite da parte dei soggetti "apicali" e dei "loro sottoposti"

- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante
 - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione
 - sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate
 - eventuali adozioni di misure discriminatorie nei confronti del segnalante possano essere denunciate all'Ispettorato nazionale del lavoro dal segnalante o anche dall'organizzazione sindacale da lui indicata
 - qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria verso il segnalante sia da considerarsi nulla; è onere del datore di lavoro dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa
- è stato modificato l'art. 25-duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), con l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater a seguito dell'approvazione della Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 riguardante le "Modifiche al codice delle leggi antimafia delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011, al codice penale e altre disposizioni".
- è stato aggiunto l'art. 25-terdecies (articolo aggiunto dalla Legge n. 167 del 20 novembre 2017) che tratta dei crimini di discriminazione razziale e xenofobia come previsto dall'art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975 n. 654 – *Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale*.

Le sanzioni

Le sanzioni previste dalla legge a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- sanzione pecuniaria fino ad un massimo di euro 1.549.370 (il valore della singola quota prevista per i vari reati presupposto va da euro 258,23 ad euro 1.549,25)
- sanzioni interdittive di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
 - a) interdizione dall'esercizio dell'attività
 - b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
 - c) divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
 - d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - e) divieto di pubblicizzare beni o servizi
 - f) confisca del profitto che la società ha tratto dal reato
 - g) pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva)

Autori del reato

Secondo il D.lgs. 231/01, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (c.d. soggetti in posizione apicale; art. 5, co. 1, lett. a), D.lgs. 231/01)
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, co. 1, lett. b), D.lgs. 231/01)

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, co. 2, D.lgs. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

L’interesse o il vantaggio per la società

La responsabilità sorge nell’ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio della società. Dunque, non soltanto se il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’ente, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’interesse dell’ente.

L’esonero dalla responsabilità

Il D.lgs. 231/01 differenzia i meccanismi di esonero dalla responsabilità a seconda che l’illecito sia commesso dai soggetti in posizione apicale o dai sottoposti.

La prima situazione è disciplinata dall’art. 6 del D.lgs. 231/01 ai sensi del quale la società può essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:

- a. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi
- b. il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo
- c. le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza

Qualora invece il reato sia commesso dai soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 231/01, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

È esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Gruppo Mittel si è conformato alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 231/01, adottando ed aggiornando per le società controllate un Modello 231 con l’obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Le Linee Guida

Il Gruppo Mittel (e di conseguenza Mittel S.p.A.), essendo un Gruppo quotato alla Borsa Italiana, ha deciso di fare riferimento, per la definizione del proprio Modello, a fonti diverse tra le quali:

- Linee Guida di Confindustria

- Linee Guida in materia di Corporate Governance emanate dalla Borsa Italiana
- *best practices* nazionali ed internazionali in materia di Corporate Governance

Rispetto a quanto espresso dalle suddette fonti, si sono operate le modifiche ritenute più opportune al fine di adattare le indicazioni generali alla realtà quotidiana in cui operano le diverse società del Gruppo, scelta che in ogni caso non pregiudica la validità e l'efficacia del Modello stesso ma lo rafforza e lo integra.

Definizione e aggiornamento del Modello

La funzione del Modello

Mittel S.p.A. ha predisposto il Modello di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/01. La decisione di procedere all'elaborazione di un Modello 231, che si sottolinea essere una facoltà e non un obbligo, ha assunto diversi significati.

In primo luogo ha rappresentato l'assunzione di responsabilità e trasparenza nei confronti di tutte le altre società del Gruppo Mittel e del mercato.

In secondo luogo ha rappresentato l'occasione per consolidare e rafforzare il proprio Sistema di Governance e svolgere un'opera di sensibilizzazione dei dipendenti e di tutti i collaboratori ai temi del controllo al fine della prevenzione di comportamenti illeciti.

Il Modello della società è il risultato di un processo di analisi diretto alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto ed ispirato, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida di Confindustria

Le fasi che hanno definito tale processo sono state

Analisi e mappatura dei processi della società: ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare i processi mediante i quali la struttura aziendale opera e si interfaccia all'interno e all'esterno.

Identificazione dei processi sensibili: ossia l'analisi dei processi identificati al punto precedente al fine di evidenziare dove e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.lgs. 231/01. L'attività di analisi è stata condotta attraverso:

- l'esame documentale di organigrammi, verbali dell'Organo Amministrativo, procure, disposizioni aziendali
- interviste dirette ai responsabili ed alle figure chiave all'interno dell'organizzazione aziendale, al fine di verificare la modalità di esecuzione dei processi principali, le procedure esistenti, gli eventuali problemi riscontrati nel passato, la congruenza e coerenza delle operazioni, la separazione delle funzioni e dei poteri

L'attività svolta ha trovato formalizzazione nel capitolo VII del Modello "*Identificazione dei processi sensibili*" e nel documento "*Mappa dei rischi elaborata sulla base dell'analisi del contesto operativo e dell'autovalutazione dell'ambiente di controllo*". I due documenti considerano le attività operative a rischio e gli strumenti posti in essere per prevenire il compimento di reati.

Analisi sistema di controllo esistente: per ciascuna attività a rischio, si è considerata la rete di controlli esistenti, valutando l'opportunità o meno di un intervento rafforzativo del controllo in essere.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi delle prassi aziendali, al fine di identificare quali aree/attività possano essere oggetto di un comportamento illecito e metterle quindi in relazione con la qualità del presidio in essere. Il risultato di tale analisi ha portato all'identificazione di quei processi che la società ha considerato

essere sensibili e ad una evidenza dei controlli esistenti e delle relative criticità, anche al fine della soddisfazione dei requisiti del Modello.

Definizione e aggiornamento modello: sulla base della situazione in essere e delle previsioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni di miglioramento del Sistema di Controllo Interno (processi e procedure) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.lgs. 231/01.

Recepimento principi fondamentali del D.lgs. 231/2001

La società ha inteso recepire in maniera sostanziale le indicazioni del Decreto garantendo:

- l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l’attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto
- la messa a disposizione dell’Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente perseguibili
- l’attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post)
- l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite
- la verificabilità e rintracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate
- la comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti
- l’indicazione ai diversi Comitati di Gruppo di operare in supporto all’Organismo di Vigilanza al fine di una costante e periodica verifica su quelle attività che hanno una possibilità maggiore di essere oggetto di comportamenti illeciti

Diffusione del Modello

Informazione a dipendenti, dirigenti, Amministratori, Sindaci e collaboratori esterni del Gruppo Mittel

Ai fini dell’efficacia del Modello, è obiettivo della società garantire al proprio personale ed ai propri collaboratori (a qualsiasi titolo) una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse nelle aree di attività a rischio.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento, unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all’attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

Ai nuovi dipendenti, dirigenti, membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, all’atto dell’accettazione della proposta di assunzione/nomina, è richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all’osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento del Modello.

La società intende portare a conoscenza dei propri consulenti, collaboratori esterni e fornitori sensibili (ossia quei fornitori che per tipologia/valore di servizio offerto alla società non si inquadrano in un rapporto di fornitura occasionale), con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, il contenuto del Modello e del Codice Etico.

Sistema disciplinare

Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni ha un duplice scopo:

- a) garantire l'attuazione e il rispetto del Modello 231
- b) soddisfare uno dei requisiti considerati essenziali dal Decreto al fine di beneficiare dell'esonero da responsabilità della società (art. 6, co. 1, lett. e) ed art.7, co. 4, lett. b))

Destinatari del sistema disciplinare

I destinatari del sistema disciplinare sono gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti (quadri ed impiegati), gli operai, i consulenti, i collaboratori ed i terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con la società.

L'applicazione delle sanzioni tiene conto dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del singolo soggetto.

Sanzioni irrogabili

Le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle regole del Modello sono, in ordine crescente di gravità:

- a) conservative del rapporto di lavoro:
 - biasimo verbale
 - biasimo scritto
 - multa non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione
 - sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni
- b) risolutive del rapporto di lavoro:
 - licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge

Misure disciplinari nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione delle disposizioni del Modello da parte del personale dirigente della società, il presente sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge, al relativo contratto e al CCNL applicabile.

Misure disciplinari nei confronti di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di controllo, e nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Le eventuali infrazioni e violazioni delle procedure organizzative aziendali e dei principi del Codice Etico compiute dagli Amministratori della società verranno tempestivamente comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale per la valutazione degli opportuni provvedimenti, i quali dovranno essere proporzionati alla gravità delle infrazioni, culminando, in caso di massima gravità, con l'esercizio dell'azione di responsabilità, prevista dagli artt. 2392 e 2393 c.c., e la conseguente destituzione dalla carica.

Costituiscono infrazioni sanzionabili ai sensi del presente sistema disciplinare anche le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello.

Qualora le violazioni siano poste in essere da un membro del Collegio Sindacale, il procedimento disciplinare dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione, sentito in ogni caso l'Organismo di Vigilanza.

I provvedimenti da adottare nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza, a fronte di comportamenti posti in essere in violazione alle regole del Modello, delle procedure aziendali, del Codice Etico e del Sistema di Governance Interno, nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello stesso, saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Misure disciplinari nei confronti di consulenti e terzi in generale

Qualsiasi comportamento posto in essere da consulenti, collaboratori e terzi che intrattengono rapporti con la società, in contrasto con le regole che compongono il Modello, potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'applicazione di penali e/o l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento da parte della società, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società stessa.

In ogni caso la determinazione e l'applicazione delle sanzioni contrattuali dovrà ispirarsi ad un principio di proporzionalità fra gravità delle infrazioni e apparato sanzionatorio, al fine di prevenire comportamenti illeciti da parte di terzi ed impedire l'attribuzione di responsabilità in capo alla società ai sensi del D.lgs. 231/01.

Organismo di vigilanza

Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Relativamente all'Organismo di Vigilanza (da ora anche "OdV" o "Organismo"), il D.lgs. 231/01 indica che questo, oltre ad essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, deve essere incaricato del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento (art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto).

L'affidamento dei compiti sopra indicati ed il loro corretto ed efficace svolgimento sono i presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui il reato sia stato commesso dai soggetti apicali (espressamente contemplati dall'art. 6 del Decreto). Qualora invece il reato sia attribuibile a soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7 del Decreto), la scelta di assegnare la funzione di vigilanza all'OdV, benché non sia normativamente imposta, appare consigliabile, manifestando la volontà dell'ente di conformarsi alle finalità preventive della norma.

In assenza di una precisa indicazione da parte del legislatore sulla figura/ente che dovrebbe assumere la funzione di OdV, si è seguito quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dagli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Tali orientamenti suggeriscono che l'OdV sia un organismo diverso dall'Organo Amministrativo, caratterizzato da:

- a) autonomia, indipendenza e assenza conflitti di interesse
- b) professionalità
- c) continuità di azione
- d) onorabilità

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza svolge le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti e dei collaboratori esterni, sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati e sull'opportunità del suo aggiornamento, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

L'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e il management aziendale ha la responsabilità di fornire prontamente risposte in merito a quesiti posti dall'OdV.

È riconosciuta la facoltà all'OdV di aprire "indagini interne" per acquisire elementi conoscitivi a seguito di comportamenti censurabili ai fini del presente Modello.

L'Organismo deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Con riferimento alla formazione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale costui potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti.

Parte specifica

Identificazione dei i processi sensibili

Dall'analisi dei rischi condotta ai fini del D.lgs. 231/2001 è emerso che, in base all'operatività attuale di Mittel S.p.A., i reati presupposto dai quali potrebbe emergere una responsabilità dell'ente sono principalmente:

- a) reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- b) reati societari
- c) reati di abuso di mercato

Negli schemi che seguono è stato riportato, per ciascuna fattispecie di reato indicata dal Decreto, l'esistenza di potenziali criticità per la società. È stata indicata la presenza, o meno, dei processi all'interno dei quali può generarsi l'ipotesi di reato oggetto dello schema (qualificandoli come processi sensibili in caso di presenza).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)</i>	Processo potenzialmente sensibile in Mittel S.p.A.
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	NO

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)</i>	Processo potenzialmente sensibile in Mittel S.p.A.
Ricettazione (art. 648 c.p.)	NO
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	SI
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	SI
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	SI

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Reati nei rapporti con la pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)	Processo potenzialmente sensibile in Mittel S.p.A.
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	NO
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)	NO
Concussione (art. 317 c.p.)	SI
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	SI
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	SI
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	SI
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	SI
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	SI
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	SI
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	SI
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	SI
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)	NO
Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)	SI
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	NO
Frode informatica (se in danno dello Stato o di altro ente pubblico - art. 640-ter c.p.)	SI

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)	Processo potenzialmente sensibile in Mittel S.p.A.
Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	NO
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	SI
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	SI
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	SI
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	NO
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	NO
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	SI
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	SI
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	SI
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	SI
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	NO

Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) e reati transnazionali	Processo potenzialmente sensibile in Mittel S.p.A.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	NO
Favoreggiamento Personale (art. 378 c.p.)	NO
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	NO
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)	NO
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter)	NO
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)	NO
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	NO
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	NO

Reati di c.d. falso nummario

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)		Processo potenzialmente sensibile in Mittel S.p.A.
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)		NO
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)		NO
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)		NO
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)		NO
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)		NO
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)		NO
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)		NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)		NO
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)		NO
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)		NO

Delitti contro l'industria e il commercio

Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis.1)		Processo potenzialmente sensibile in Mittel S.p.A.
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)		NO
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)		NO
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)		NO
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)		NO
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)		NO
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)		NO
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)		NO
Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)		NO

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)		Processo potenzialmente sensibile in Mittel S.p.A.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)		NO

Abusi di mercato

Abusi di mercato (art. 25-sexies)		Processo potenzialmente sensibile in Mittel S.p.A.
Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184)		SI
Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185)		SI

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)		Processo potenzialmente sensibile in Mittel S.p.A.
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)		SI
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)		SI

Razzismo e xenofobia

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)		Processo potenzialmente sensibile in Mittel S.p.A.
Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art.3 c. 3-bis Legge 654/75)		NO

Reati societari

Reati societari (art. 25-ter)	Processo potenzialmente sensibile in Mittel S.p.A.
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	SI
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	SI
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)	SI
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	SI
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	SI
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	SI
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	SI
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	SI
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	SI
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	SI
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	NO
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	SI
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	SI
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	SI
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	SI
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)	SI

Delitti contro la personalità individuale

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)	Processo potenzialmente sensibile in Mittel S.p.A.
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	NO
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)	NO
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)	NO
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)	NO
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)	NO
Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)	NO
Tratta di persone (art. 601 c.p.)	NO
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	NO
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	NO
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)	NO

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)	Processo potenzialmente sensibile in Mittel S.p.A.
Art. 171, primo comma lettera a-bis e terzo comma, L. 22 aprile 1941, n. 633	NO
Art. 171-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633	NO
Art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633	NO
Art. 171-septies, L. 22 aprile 1941, n. 633	NO
Art. 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633	NO

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)	Processo potenzialmente sensibile in Mittel S.p.A.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	SI

Reati ambientali

<u>Reati ambientali (art. 25-undecies)</u>	Processo potenzialmente sensibile in Mittel S.p.A.
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	NO
Disastro ambientale (452-quater c.p.)	NO
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	NO
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	NO
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)	NO
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	NO
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. 152/06 art. 137)	NO
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06 art. 256)	SI
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/06 art. 257)	NO
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/06 art. 258)	NO
Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06 art. 259)	NO
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06 art. 260)	NO
False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. 152/06 art. 260-bis)	NO
Sanzioni (D.Lgs. 152/06 art. 279)	NO
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92 art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)	NO
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/93 art. 3)	NO
Inquinamento doloso causato da navi (D.Lgs. 202/07 art. 8)	NO
Inquinamento colposo causato da navi (D.Lgs. 202/07 art. 9)	NO

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

<u>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)</u>	Processo potenzialmente sensibile in Mittel S.p.A.
Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (D.lgs. 286/98 art. 22 comma 12 e D.lgs. 286/98 art. 22 comma 12-bis)	SI
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	NO
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12 c. 3, 3-bis, 3-ter, D.Lgs 286/98)	SI

Il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed il Codice Etico consentono a tutti coloro i quali vengano a conoscenza di informazioni relative alla commissione di reati, fatti e/o comportamenti non conformi alle regole di condotta elaborate da Mittel S.p.A. ai sensi del D.lgs. 231/2001, di effettuare segnalazioni spontanee all'Organismo di Vigilanza.

Tali segnalazioni possono essere inoltrate utilizzando l'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza:

odv.mittel@mittel.it

oppure inviandole presso la sede della società, in **Piazza Armando Diaz n. 7, Milano**.

Agli indirizzi suindicati dovranno essere inviate soltanto segnalazioni concernenti sospette violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo e/o del Codice Etico della società.

L'Organismo di Vigilanza garantisce la massima riservatezza alle segnalazioni ricevute.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima.

Con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella Legge n. 179 del 29 dicembre 2017 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” – c.d. **whistleblowing**, sono previste le seguenti tutele per il segnalante:

- divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione
- nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante

I soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 231/2001 e precisamente:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)
- possono presentare, a tutela dell’integrità della società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi D.lgs. 231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione adottato della società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La società ha attivato un canale alternativo di segnalazione, oltre a quelli già sopra indicati, idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante.

Qui di seguito è riportato l'indice generale del Modello di organizzazione e controllo ex D.lgs. 231/2001 di Mittel S.p.A.

PARTE GENERALE

Capitolo I. Requisiti generali

- 1.1 Struttura del Gruppo
- 1.2 Sistema di Governance e Organismo di Vigilanza
- 1.3 Struttura del Modello
- 1.4 Relazione tra Modello e Codice Etico
- 1.5 Applicazione del Modello alle società del Gruppo Mittel

Capitolo II. Quadro normativo

- 2.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001
- 2.2 I reati
- 2.3 Modifiche ed integrazioni al Decreto
- 2.4 Le sanzioni
- 2.5 Autori del reato
- 2.6 L'interesse o il vantaggio per la società
- 2.7 L'esonero dalla responsabilità
- 2.8 Le Linee Guida

Capitolo III. Definizione e aggiornamento del Modello

- 3.1 La funzione del Modello
- 3.2 Principi ed elementi ispiratori
- 3.3 Recepimento principi fondamentali del D.lgs. 231/2001
- 3.4 Delibera di adozione

Capitolo IV. Diffusione del Modello

- 4.1 Informazione ai dipendenti
- 4.2 Informazione ai dirigenti
- 4.3 Informazione agli Amministratori e ai Sindaci
- 4.4 Informazione ai consulenti e ai collaboratori esterni

Capitolo V. Sistema disciplinare

- 5.1 Funzione del sistema disciplinare
- 5.2 Destinatari del sistema disciplinare
- 5.3 Sanzioni irrogabili
- 5.4 Valutazione della violazione
- 5.5 Misure disciplinari nei confronti dei dirigenti
- 5.6 Misure disciplinari nei confronti di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di controllo, e nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza
- 5.7 Misure disciplinari nei confronti di consulenti e terzi in generale

Capitolo VI. Organismo di Vigilanza

- 6.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza
- 6.2 Nomina, durata in carica e revoca dell'Organismo di Vigilanza
- 6.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 6.4 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- 6.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale
- 6.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- 6.7 Archiviazione della documentazione

PARTE SPECIFICA**Capitolo VII. Identificazione dei processi sensibili**

- 7.1 Matrice processi sensibili
- 7.2 Analisi processi
 - 7.2.1 Direttive generali di comportamento
 - 7.2.2 Obblighi e divieti generali

NB: 7.2 - 7.2.1 -7.2.2 Ripetuti per tutte le fattispecie di reato

Capitolo VIII. Allegati